

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1988

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della C.E.C.A. e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 25 giugno 1987

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge concerne l'adeguamento della normativa riguardante gli atti internazionali stipulati tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e altri Paesi, in rapporto all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità.

Presupposto del Protocollo oggetto del presente disegno di legge è l'Accordo tra gli Stati membri della C.E.C.A. e la Repubblica demo-

cratica popolare di Algeria, firmato il 26 aprile 1976 ad Algeri.

L'articolo 2 del Protocollo concerne gli adeguamenti all'Accordo, con particolare rilievo al testo dell'Accordo e ai prodotti oggetto dell'Accordo.

Gli articoli dal 3 al 6 concernono le misure transitorie.

L'articolo 3 definisce il disarmo (per i prodotti oggetto dell'Accordo), da parte del

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regno di Spagna, dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie dell'Algeria; l'articolo 4 stabilisce in maniera analoga per quanto riguarda la Repubblica portoghese nei riguardi della Repubblica di Algeria.

L'articolo 6 concerne l'eventuale sospensione, da parte del Regno di Spagna e della

Repubblica portoghese, della riscossione dei dazi o delle tasse previsti dagli articoli 3 e 4 (è prevista la sospensione o riduzione analoga nei riguardi dei prodotti originari dell'Algeria).

Gli articoli dal 7 al 10 riguardano le disposizioni generali e finali.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della C.E.C.A. e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, adottato il 25 giugno 1987 a Bruxelles.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del Protocollo stesso.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



PROTOCOLLO  
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI  
DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO  
E LA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI ALGERIA  
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA  
E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'



X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato, e

LA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI ALGERIA,

dall'altro,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato ad Algeri il 26 aprile 1976, qui di seguito denominato "accordo",

VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, in data 1° gennaio 1986,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

#### ARTICOLO 1

Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.

TITOLO I

## ADEGUAMENTI

## ARTICOLO 2

1. Il testo dell'accordo, compresi l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché della dichiarazione allegata all'atto finale, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.

2. I prodotti di cui all'accordo, originari dell'Algeria, quando vengono importati nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità.

3. La Repubblica algerina concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.

TITOLO II

## MISURE TRANSITORIE

## ARTICOLO 3

1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie dell'Algeria, secondo il seguente scadenziario :

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base ;
- l'ultima riduzione, del 10 %, viene effettuata il 1° gennaio 1993.

2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 è il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità.

3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

#### ARTICOLO 4

1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali alle importazioni dei prodotti originari dell'Algeria, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.

2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali alle importazioni originarie dell'Algeria, secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40,0 % del dazio di base ;

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30,0 % del dazio di base ;
- le due ultime riduzioni, ciascuna del 15 %, vengono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.

3. Per il prodotto qui di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese è del 20 %.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo :  ex B. altre lamiere :  IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie :  ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (CECA) :  - rivestite di cloruro di polivinile

4. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

## ARTICOLO 5

Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con l'Algeria, sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenario :

- a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei container) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") è ridotta allo 0,2 % al 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988 ;
- b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per il consumo è ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989, allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.

## ARTICOLO 6

Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresì, nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari dell'Algeria.

TITOLO III

## DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

## ARTICOLO 7

Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

## ARTICOLO 8

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

## ARTICOLO 9

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti.

All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.

## ARTICOLO 10

Il presente protocollo è redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque giugno millenovecentottantasette.

*(Seguono le firme)*

DICHIARAZIONE  
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA  
RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

---

DICHIARAZIONE  
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA  
CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI A BERLINO

I protocolli aggiuntivi si applicano anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dei protocolli, una dichiarazione contraria.

---

Si certifica che il testo che precede è conforme al protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il venticinque giugno millenovecentottantasette, depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

Bruxelles, addì 26 giugno 1987

Il Segretario Generale  
del Consiglio delle Comunità Europee  
NIELS ERSBOELL